

REGOLAMENTO DEI CAMPIONATI INDIVIDUALI⁽¹⁾

⁽¹⁾ modificato integralmente con Atti ufficiali n. 11 del novembre 2007

REGOLAMENTO DEI CAMPIONATI INDIVIDUALI

TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 – Definizione

1. La denominazione di “Campionato nazionale” o “regionale” è riservata esclusivamente alle gare indicate nel presente regolamento, indette dalla F.I.T. o dai Comitati regionali, e non può essere usata per la definizione di altre manifestazioni.
2. La Federazione italiana tennis indice annualmente Campionati nazionali individuali:
 - a) di categoria di classifica;
 - b) di settore di età.
3. I Campionati prevedono la disputa delle seguenti prove:
 - a) singolare maschile libero;
 - b) singolare femminile libero.
 - c) doppio maschile libero;
 - d) doppio femminile libero.⁽²⁾
4. La F.I.T. ed i Comitati regionali hanno tuttavia la facoltà di non indurre una prova o di non farla disputare o di annullarla, non assegnando il relativo titolo, nel caso in cui i partecipanti effettivi siano in numero inferiore a 8 per i Campionati nazionali od a 4 per quelli regionali.
5. I Comitati regionali indicano le fasi di qualificazione regionale, se previste, per i Campionati sopra indicati ed hanno inoltre la facoltà di indurre annualmente i seguenti altri Campionati individuali, limitati alla sola fase regionale:
 - a) Campionato regionale under 18;
 - b) Campionato regionale under 10.
6. In occasione dei Campionati e nell'ambito della stessa manifestazione, può essere autorizzata la disputa di altre gare di singolare limitato o di doppio; in nessun caso, tuttavia, tali gare sono valide per l'assegnazione di titoli o di premi o di altri vantaggi, analoghi a quelli indicati nel presente regolamento per le prove ufficiali.

Art. 2 – Campionati di categoria di classifica

1. I campionati nazionali di categoria di classifica comprendono le seguenti prove:
 - a) Campionato di seconda categoria;
 - b) Campionato di terza categoria.
2. Per la prima categoria, il titolo di campione d'Italia viene assegnato

⁽²⁾ modificato con Atti ufficiali n. 3-4 dell'aprile 2008

al giocatore ed alla giocatrice che, alla fine di ciascun anno, risultano meglio classificati nelle rispettive graduatorie mondiali dell'A.T.P. (Association tennis professional) e della W.T.A. (Women tennis association).

Art. 3 – Campionati di settore di età

1. I campionati di settore di età comprendono le seguenti prove:
 - a) per il settore giovanile
 - 1) Campionato under 11;
 - 2) Campionato under 12;
 - 3) Campionato under 13
 - 4) Campionato under 14;
 - 5) Campionato under 16;
 - b) per il settore veterani
 - 1) Campionato over 35 (solo maschile);
 - 2) Campionato veterani.

Art. 4 - Titolo – Premi

1. Ai vincitori dei Campionati nazionali vengono assegnati il titolo ed una medaglia di conio federale ed è concesso il diritto di fregiarsi del distintivo di campioni nazionali fino alla disputa dei Campionati successivi.
2. Altri premi e riconoscimenti possono essere assegnati dalla F.I.T. e dagli affiliati organizzatori delle singole prove dei Campionati.

Art. 5 – Data e località di svolgimento

1. Salva espressa indicazione contraria e salvi i casi di forza maggiore, i Campionati individuali si disputano all'aperto.
2. Le date e le località di svolgimento dei Campionati vengono annualmente stabilite dal Consiglio federale e rese note entro il mese di marzo.
3. Le singole prove di ciascun campionato possono svolgersi anche in località diverse.
4. Durante il periodo di svolgimento dei Campionati non sono, di regola, autorizzate altre manifestazioni nazionali per i settori e le classifiche dei giocatori cui i Campionati stessi sono riservati.

Art. 6 – Ammissione

1. Ai Campionati sono ammessi a partecipare soltanto i giocatori di cittadinanza italiana con tessera atleta, secondo le modalità di seguito stabilite per ciascuna prova.
2. Alla gara di doppio possono prender parte solo i giocatori ammessi alla corrispondente gara di singolare.⁽³⁾
3. I Comitati regionali, nei termini fissati dalla Commissione campionati e classifiche, trasmettono alla F.I.T. gli elenchi dei giocatori da ammettere ai Campionati del settore giovanile ed a quelli di terza categoria.
4. La F.I.T. trasmette agli affiliati che organizzano le singole prove dei Campionati individuali gli elenchi completi dei giocatori ammessi.
5. Il Giudice arbitro del Campionato procede all'appello ("check-in") dalle ore 16 (sedici) del giorno precedente alle ore 9 (nove) del giorno di inizio del rispettivo Campionato e inserisce nel tabellone soltanto i giocatori personalmente presenti.
6. Non sono in ogni caso ammessi a giocare coloro che non siano in grado di esibire la tessera federale atleta valida per l'anno in corso.

Art. 7 – Qualificazioni regionali

1. Per l'ammissione ai Campionati del settore giovanile ed a quelli di terza categoria sono previste fasi di qualificazione regionale, a cura dei singoli Comitati regionali, alle quali sono ammessi esclusivamente i tesserati della rispettiva regione.
2. Per la selezione dei giocatori da ammettere ai Campionati individuali di terza categoria, ogni Comitato regionale può adottare uno dei seguenti criteri:
 - a) qualificazione sulla base di un solo torneo;
 - b) qualificazione sulla base di una serie di tornei.
3. Per la selezione dei giocatori da ammettere ai Campionati individuali giovanili, si svolge una prova unica in ogni regione, la cui data di svolgimento è indicata dalla F.I.T. tramite la Commissione Campionati e classifiche.
4. Per le prove under 13 ed under 11, i giocatori possono partecipare esclusivamente alla selezione della prova relativa alla loro classe di età.
5. In nessun caso i giocatori ammessi tramite le predette qualificazioni possono essere sostituiti.

Art. 8 - Parametri di ammissione

1. Ciascun Comitato regionale ha diritto di ammettere almeno un gio-

⁽³⁾ modificato con Atti ufficiali n. 3-4 dell'aprile 2008

catore ed almeno una giocatrice a ciascuna prova dei Campionati individuali di terza categoria e del settore giovanile.

2. Il numero complessivo dei giocatori e delle giocatrici che ciascun Comitato regionale può ammettere ai Campionati individuali di terza categoria e del settore giovanile, compresi quelli indicati al comma precedente, è calcolato come segue:
 - a) per il Campionato nazionale di terza categoria, in proporzione al numero delle squadre ammesse, per tale regione, alla fase nazionale del relativo Campionato a squadre:
 - 1) due maschi per ogni squadra maschile qualificata al tabellone nazionale della serie C;
 - 2) quattro femmine per ogni squadra femminile qualificata al tabellone nazionale della serie C;
 - b) per i Campionati del settore giovanile under 16, under 14 e under 12, in proporzione al numero delle squadre ammesse, per tale regione, alla fase nazionale del relativo Campionato a squadre:
 - 1) due maschi o due femmine per ogni squadra maschile o femminile qualificata direttamente al tabellone nazionale;
 - c) per i Campionati del settore giovanile under 13 e under 11, sulla base della proporzione ($x : 48 = a : b$), in cui:
 - 1) “x” è il numero dei qualificati da ammettere al tabellone nazionale per ogni regione;
 - 2) “a” è il numero dei tesserati atleti della regione della medesima classe di età al 31 dicembre dell’anno precedente;
 - 3) “b” è il numero complessivo dei tesserati atleti della FIT della medesima classe di età al 31 dicembre dell’anno precedente.

Art. 9 – Ammissioni senza qualificazione

1. In aggiunta ai giocatori qualificati tramite le selezioni regionali, sono esonerati dalla selezione ed ammessi direttamente:
 - a) a tutti i Campionati del settore giovanile, i giocatori e le giocatrici classificati di prima e di seconda categoria;
 - b) ai Campionati under 16 i giocatori con classifica minima di secondo gruppo di terza categoria e le giocatrici con classifica minima di primo gruppo di terza categoria;
 - c) ai Campionati under 14 i giocatori con classifica minima di quarto gruppo di terza categoria e le giocatrici con classifica minima di secondo gruppo di terza categoria;
 - d) ai Campionati di terza categoria ed a tutti quelli del settore giovanile, i giocatori e le giocatrici eventualmente designati dalla Commis-

sione Campionati e classifiche, sentito il Settore tecnico nazionale.

Art. 10 – Iscrizioni

1. Le modalità e le quote di iscrizione per la fase nazionale sono annualmente stabilite dal Consiglio federale; il loro pagamento è obbligatorio per tutti gli iscritti, indipendentemente dalla modalità della loro ammissione.
2. Le iscrizioni ai Campionati che prevedono una prima fase di selezione regionale e quelle ai Campionati regionali sono regolate dai Comitati regionali organizzatori.
3. La tassa di iscrizione alla fase nazionale comprende la quota F.I.T., il cui pagamento nelle selezioni regionali avviene invece con le stesse modalità e con le stesse misure delle altre manifestazioni individuali.

Art. 11 - Modalità di disputa⁽⁴⁾

1. Le prove dei Campionati si disputano ad eliminazione diretta, con tabelloni d'estrazione o di selezione concatenati, in base al numero ed alla tipologia dei partecipanti, e con tabellone finale di estrazione a sorteggio integrale.
2. Nei tabelloni di singolare dei Campionati nazionali giovanili, i tesserati della medesima regione, esclusi quelli posti come teste di serie, devono essere posti in frazioni diverse, ovvero:
 - a) uno nella metà superiore ed uno nella metà inferiore, nel caso di due giocatori;
 - b) uno in ogni quarto, nel caso di tre o quattro giocatori;
 - c) uno in ogni ottavo, nel caso di cinque, sei, sette o otto giocatori, e così via.
3. All'organizzazione della prima fase di selezione regionale, per i Campionati che la prevedono, provvedono direttamente i competenti Comitati regionali, nei termini annualmente fissati dal Consiglio federale.

Art. 12 - Limite degli incontri

1. Le prove di tutti i Campionati si disputano al meglio di tre partite (due partite su tre), con applicazione della regola del tie-break in tutte le partite, sul punteggio di sei giochi pari.
2. Nelle prove del Campionato del settore over possono adottarsi le

⁽⁴⁾ modificato con aggiunta del secondo comma con Atti ufficiali n. 11 del novembre 2008

procedure ed i metodi diversi di punteggio indicati nell'Appendice IV delle Regole di tennis, purché espressamente indicati nel programma regolamento della manifestazione.

Art. 13 – Teste di serie

1. La determinazione del numero delle teste di serie per il tabellone finale e la loro scelta sono di competenza della Commissione Campionati e classifiche, sentito il settore tecnico, che eccezionalmente può non tener conto della classifica federale.
2. La F.I.T. comunica a tale scopo la lista delle teste di serie mediante la quale (sulla base dei giocatori presenti) il Giudice arbitro compila il tabellone.

Art. 14 - Durata dei Campionati

1. Quando un Campionato non può concludersi entro la data fissata per cause di forza maggiore, i partecipanti sono, comunque, tenuti a rimanere a disposizione fino al termine del Campionato stesso.

TITOLO II – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 15 - Campionato nazionale di seconda categoria

1. Al Campionato sono ammessi a partecipare:
 - a) i giocatori di seconda categoria;
 - b) i giocatori giunti alle semifinali della fase nazionale del Campionato di terza categoria.
2. Un giocatore non può essere chiamato a disputare più di due singolari nella stessa giornata.

Art. 16 - Campionato nazionale di terza categoria

1. Al Campionato sono ammessi a partecipare i giocatori di terza e quarta categoria, che ne abbiano conseguito il diritto con le modalità previste nel presente regolamento.
2. Un giocatore non può essere chiamato a disputare più di due singolari nella stessa giornata.

Art. 17 - Campionato nazionale under 16

1. Al Campionato sono ammessi i giocatori appartenenti al settore under 16 per l'anno in corso, che ne abbiano conseguito il diritto con le modalità previste nel presente regolamento.
2. A partire dalle semifinali, un giocatore non può essere chiamato a disputare più di un incontro di singolare nella stessa giornata.

Art. 18 - Campionato nazionale under 14

1. Al Campionato sono ammessi:
 - a) i giocatori che, al 1° gennaio dell'anno in corso, hanno compiuto il 13°, ma non il 14° anno di età, e che ne abbiano conseguito il diritto con le modalità previste nel presente regolamento;
 - b) i giocatori giunti ai quarti di finale del campionato nazionale under 13.
2. A partire dalle semifinali, un giocatore non può essere chiamato a disputare più di un incontro di singolare nella stessa giornata.

Art. 19 - Campionato nazionale under 13

1. Al Campionato sono ammessi i giocatori che, al 1° gennaio dell'anno in corso, hanno compiuto il 12°, ma non il 13° anno di età, e che ne abbiano conseguito il diritto con le modalità previste nel presente regolamento.
2. A partire dalle semifinali, un giocatore non può essere chiamato a disputare più di un incontro di singolare nella stessa giornata.

Art. 20 - Campionato nazionale under 12

1. Al Campionato sono ammessi:
 - a) i giocatori che, al 1° gennaio dell'anno in corso, hanno compiuto l'11°, ma non il 12° anno di età, e che ne abbiano conseguito il diritto con le modalità previste nel presente regolamento;
 - b) i giocatori giunti ai quarti di finale del campionato nazionale under 11.
2. A partire dalle semifinali, un giocatore non può essere chiamato a disputare più di un incontro di singolare nella stessa giornata.

Art. 21 - Campionato nazionale under 11

1. Al Campionato sono ammessi i giocatori che, al 1° gennaio dell'anno in corso, hanno compiuto il 10°, ma non l'11° anno di età, e che ne abbiano conseguito il diritto con le modalità previste nel presente regolamento.
2. A partire dalle semifinali, un giocatore non può essere chiamato a disputare più di un incontro di singolare nella stessa giornata.

Art. 22 - Campionato nazionale over 35 maschile

1. Al Campionato sono ammessi i giocatori che, al 1° gennaio dell'anno in corso, hanno compiuto il trentaquattresimo anno di età (over 35).
2. A partire dalle semifinali, un giocatore non può essere chiamato a disputare più di un incontro di singolare nella stessa giornata.

Art. 23 - Campionato nazionale veterani

1. Al Campionato sono ammessi i giocatori e le giocatrici che, al 1° gennaio dell'anno in corso, hanno compiuto:
 - c) il quarantaquattresimo anno di età, per gli uomini;
 - d) il trentanovesimo anno di età, per le donne.
2. A partire dalle semifinali, un giocatore non può essere chiamato a disputare più di un incontro di singolare nella stessa giornata.

Art. 24 - Campionato regionale under 18

1. Al Campionato sono ammessi i giocatori appartenenti al settore under 18 per l'anno in corso.
2. I Comitati regionali hanno la facoltà di limitare la partecipazione ai soli giocatori di terza e quarta categoria.

Art. 25 - Campionato regionale under 10

1. Al Campionato sono ammessi i giocatori appartenenti al settore under 10 per l'anno in corso.
2. La disputa del Campionato avviene con tutte le modalità e le limitazioni previste nel Regolamento tecnico sportivo per l'attività agonistica del settore under 10.

Art. 26 – Rinvio

1. Per quanto non diversamente stabilito e per quanto non previsto dal presente Regolamento, i Campionati seguono le norme del Regolamento tecnico sportivo e quelle del Regolamento organico, in quanto applicabili.